Anno 1872. Roma - Sabato, 7 Dicembre Num. 338.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA .... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA .... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1096 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16 della legge 22 aprile 1869, numero 5026;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato il qui annesso regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per la gestione economica degli stabilimenti termali di proprietà del Demanio ai bagni di Montecatini.

Questo regolamento avrà effetto a cominciare dal 1° gennaio 1873.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Regolamento per l'amministrazione delle R. Terme di Montecatini.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'amministrazione delle Regie Terme di Montecatini è affidata all'Intendenza di finanza in Lucca, sotto la diretta dipendenza del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse).

Finchè non sarà altrimenti stabilito, l'amministrazione sarà condotta ad economia, colle norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e con quelle speciali segnate dal presente.

Art. 2. Gli Stabilimenti demaniali delle Terme rimangono aperti:

a) Per le locande e per le bibite dell'acqua delle fonti, dal 1° maggio al 16 settembre;

b) Per i bagni e per il Casino, dal 1° giugno al 16 settembre;

c) Per lo Spedale, dal 15 giugno al 31 agosto;

d) Per la vendita delle acque, tutto l'anno.

Art. 3. Il prezzo delle camere e dei quartieri, delle acque, delle immersioni, della tassa d'ingresso nel Casino e dei giuochi ivi permessi, come pure della tassa d'ingresso nello Stabilimento del Tettuccio per la bibita delle acque, viene fissato da apposite tariffe approvate dal Ministero delle Finanze e rese di pubblica ragione.

§ 2. — *Ruolo del personale.*

Art. 4. Il servizio delle Terme è disimpegnato da un personale come appresso:

1. Un direttore.
2. Un segretario.
3. Un medico direttore.
4. Un secondo medico.
5. Un chirurgo.
6. Un geologo.
7. Un cappellano.
8. Un custode delle polle.
9. Un cassiere.
10. Un maestro di casa.
11. Un aiutante maestro di casa.
12. Un ministro del Casino.
13. Un magazziniere economo.
14. Un capo bagnaiolo.
15. Un aiuto capo bagnaiolo.
16. Una donna di guardaroba.
17. Un giardiniere.
18. Due vigliettari.
19. Due guardie.
20. Un usciere.
21. Varii camerieri, cuochi, infermieri, bagnaioli, bagnaiole, fuochisti ed inservienti.

Art. 5. La nomina del suddetto personale spetta al Ministero delle Finanze, ad eccezione degli individui indicati al n. 21, che saranno di anno in anno nominati dal direttore, al quale spetterà pure di fare le proposte per il conferimento dei posti compresi dal numero otto al venti del precedente articolo.

I servizi inerenti all'impiego di custode delle polle, cassiere e magazziniere economo possono essere affidati ad una sola persona.

Art. 6. Gli stipendi del suddetto personale sono fissati dal Ministero delle Finanze nella lettera di nomina, eccettuate le paghe da darsi agli individui compresi sotto il n. 21, che saranno annualmente stabilite dal direttore.

§ 3. — *Del Direttore.*

Art. 7. La direzione di tutti gli affari riguardanti l'amministrazione delle Regie Terme di Montecatini è affidata al direttore, il quale è responsabile di tutto ciò che concerne il buon andamento dei diversi servizi.

Art. 8. Il direttore dipende direttamente dall'Intendenza di finanza della provincia; corrisponde però con tutte le autorità provinciali del Regno.

Art. 9. Ha la diretta sorveglianza sopra tutti gl'impiegati dell'Amministrazione, ed ove creda che non eseguiscano il loro dovere, prende in loro confronto quelle misure che valgano a tutelare il buon andamento del servizio.

Promuove, se del caso, la sospensione od il licenziamento di tutti quegli impiegati la cui nomina è di competenza del Ministero delle Finanze. Gli altri impiegati possono invece essere da lui sospesi o licenziati.

Art. 10. Un mese prima delle epoche stabilite dal regolamento generale per la presentazione dei bilanci di prima e di definitiva previsione, il direttore forma e trasmette all'Intendenza di finanza i progetti dei bilanci speciali per l'azienda delle Terme, corredato delle opportune giustificazioni.

Art. 11. Colle proposte del bilancio di definitiva previsione, il direttore trasmette all'Intendenza il conto consuntivo della gestione del precedente anno con i relativi documenti a giustificazione d'ogni titolo. Al detto conto dev'essere unito lo stato di consistenza del patrimonio dell'Amministrazione delle Terme, colle opportune giustificazioni delle differenze che si riscontrassero in confronto di quello dell'anno precedente.

Art. 12. Il direttore sorveglia perchè nel commercio delle acque, nello affitto delle camere e dei quartieri, nell'ingresso al Casino e nei giuochi ivi permessi, come pure nell'ingresso al Tettuccio per la bibita delle acque, siano osservate le approvate tariffe.

Cura e regola il mantenimento delle strade, dei viali e dei giardini, i pubblici divertimenti nei diversi stabilimenti, l'acquisto, il mantenimento e lo spurgo dei mobili e della biancheria, attenendosi alle convenzioni che fossero stipulate.

Promuove dall'Intendenza il restauro degli stabili, e ne sorveglia l'esecuzione.

Art. 13. Sui prezzi della tariffa per la vendita delle acque, il direttore, affine di facilitarne il commercio ed in conformità a quanto sopra vasta scala viene praticato dai privati proprietari di fondi congeneri, è autorizzato di accordare alla fine di ogni anno ai diversi depositari e maggiori consumatori un abbuono in acqua sopra la quantità acquistata, in rapporto principalmente alla distanza nella quale fu consumata. Di questi abbuoni il direttore informerà l'Intendenza trasmettendole entro il mese di gennaio una nota di quelli concessi in riguardo al precedente anno.

Art. 14. Il direttore sotto la propria responsabilità provvede alla riscossione delle tasse, dei diritti e delle rendite dello stabilimento per mezzo del custode delle polle, del capo bagnajolo, del sottocapo bagnajolo, dei bigliettari, del maestro di casa, del ministro del casino e del cassiere.

Si fa rendere ogni mese dai preindicati collettori e dal cassiere il conto della rispettiva loro gestione, e ne attesta la regolarità.

In base alle note periodiche delle riscossioni presentate dai detti collettori, ed agli altri titoli di credito, emette i corrispondenti ordini di introito al cassiere.

Sorveglia la gestione di tutti i predetti agenti, e di quando in quando fa lo scandaglio di cassa.

Art. 15. Entro i primi cinque giorni di ogni mese il direttore trasmette all'Intendenza il conto delle riscossioni e dei versamenti, reso dal cassiere, ponendovi a corredo le quietanze di Tesoreria ed i conti particolari degli altri collettori che versano a mani del cassiere.

Art. 16. Il direttore accerta e liquida le spese tutte dello stabilimento, ne promuove e provvede il pagamento secondo le norme comuni del regolamento generale di contabilità, cioè:

Per le imposte sui terreni e fabbricati, per gli interessi di capitali ed altri simili oneri fissi, non che per tutte le altre spese che non abbiano carattere d'urgenza, promuove l'emissione di un mandato o di un buono a favore dei creditori;

Per tutte le altre minute spese che non ammettono dilazione, e per le quali non si possa provvedere dall'Intendenza con buoni sovra mandati a disposizione, il direttore provvede direttamente al pagamento coi fondi che gli verranno affidati con mandati di anticipazione, dei quali renderà poi conto a mezzo dell'Intendenza di finanza.

Art. 17. Il direttore provvede al buon andamento del servizio negli stabilimenti mediante appositi regolamenti, consultando il medico direttore per ciò che riguarda i servizi igienico-sanitari, tanto negli stabilimenti dei bagni e delle bibite, quanto nello spedale.

Art. 18. Alla fine di ogni bagnatura presenta un rapporto sull'andamento del servizio di quell'annata, corredato delle statistiche ed osservazioni presentate dal medico direttore, dal secondo medico, dal chirurgo e dal geologo dei bagni.

Art. 19. Sopra proposta del medico direttore distribuisce ai miserabili i posti gratuiti nello spedale, ed ammette i medesimi alle immersioni gratuite.

Concede, dietro presentazione di fede medica, l'uso gratuito dell'acqua delle Regie Terme a quei privilegiati ai quali per lo passato fu sempre accordata.

Art. 20. Dietro le opportune cautele è autorizzato il direttore di vendere l'acqua anche a credito, attenendosi alle norme praticate dai privati proprietari di fondi congeneri. Di questi crediti il direttore terrà uno speciale registro, curando la riscossione entro due mesi al più tardi dal fatto credito.

Art. 21. Ove per qualche incidente economico o disciplinare sia il caso di prendere delle misure istantanee non previste dalle facoltà accordate per il presente regolamento, il direttore può farlo sotto la propria responsabilità, riferendone contemporaneamente all'autorità superiore per l'approvazione.

Art. 22. Il direttore deve dimorare stabilmente ai bagni dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, ed avrà gratuitamente nei fabbricati demaniali il suo ufficio ed un alloggio mobiliato per sè e la famiglia.

Durante il suindicato periodo di tempo non potrà assentarsi senza autorizzazione, e dove informare l'autorità superiore ogni qualvolta fosse impedito ad esercitare le sue funzioni.

Nel resto dell'anno deve risiedere in una località della provincia od in altra vicina ai bagni di Montecatini, da notificarsi all'autorità superiore, e fa colà quelle gite che stimerà necessario al buon andamento dell'amministrazione, ma non saranno mai meno di due al mese. Per questi viaggi gli saranno corrisposte le indennità stabilite dal Regio decreto 23 agosto 1863, numero 1446.

§ 4. — *Del Segretario.*

Art. 23. Il segretario coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, ne assume le veci in caso di assenza o di impedimento.

Sorveglia tutti quanti i rami di servizio dell'amministrazione, proponendo al direttore quei provvedimenti che credesse opportuni per migliorarne l'andamento.

Art. 24. È dovere del segretario di tenere il registro di protocollo, quello dei contratti attivi e passivi, il libro dei debitori, di copiare e spedire il carteggio officiale, e di tenere in ordine l'archivio della Direzione.

Art. 25. Deve tenere in giorno, nella forma che gli sarà prescritta dal direttore, gli inventari degli stabili, dei mobili, della biancheria e degli oggetti tutti appartenenti all'Amministrazione, e dietro invito del direttore ne constata la reale esistenza.

Art. 26. Nel tempo stabilito dal precedente articolo 10, il segretario, d'accordo col direttore, compila il bilancio preventivo e forma e redige il conto consuntivo, corredandolo dello stato di consistenza di cui parlasi all'art. 11.

Art. 27. Il segretario deve rimanere ai bagni dal 15 aprile al 30 settembre d'ogni anno, ed avrà gratuitamente l'alloggio personale mobiliato nelle locande demaniali. Durante il suindicato periodo di tempo non potrà, senza regolare permesso, assentarsi.

Nel resto dell'anno deve risiedere in una località della provincia od in altra vicina a Montecatini, da notificarsi all'autorità superiore, e deve portarsi ai bagni od altrove, per servizio dell'Amministrazione, ad ogni invito del direttore.

Per questi viaggi gli saranno corrisposte le indennità stabilite dal Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840. Ma quando dovesse fermarsi ai bagni più di otto giorni consecutivi, l'indennità giornaliera sarà ridotta alla metà.

§ 5. — *Del Medico Direttore.*

Art. 28. Il medico direttore ha la sorveglianza su tutto l'andamento del servizio medico ed igienico degli stabilimenti delle Terme nazionali di Montecatini, e dipendono da lui, in riguardo al servizio sanitario, gli altri medici e chirurghi addetti agli stabilimenti medesimi.

Art. 29. Esso propone al direttore tutte le misure riguardanti il buon andamento che stima di dare al servizio sanitario.

Propone del pari, di concerto col geologo, le opportune misure su tutto quanto appella alla parte sanitaria nella conservazione, nello scoprimento e nella commerciabilità delle acque degli stabilimenti e relative preparazioni sotto qualunque forma.

Così propone al direttore i provvedimenti che crede necessari per meglio regolare l'andamento sanitario dei servizi delle bibite, delle immersioni, dello spedale e della farmacia.

Egli ha quindi un'alta sorveglianza sulla disciplina interna degli stabilimenti e sull'addettovi personale di servizio.

Art. 30. Alla competente perizia del medico direttore rimane affidata la compilazione dei progetti di quei regolamenti d'indole affatto speciale, che per la parte igienica e per quella sanitaria dovranno opportunamente regolare i seguenti servizi, cioè:

a) Quello della bibita delle acque nelle destinate località;

b) Quello delle immersioni, delle docciature e delle altre simili cure negli stabilimenti balneari;

c) Quello delle bagnature gratuite pei poveri, sicchè le medesime riescano sempre eseguite con decenza e ben combinate con le altre pure gratuite dei curandi dello spedale;

d) Quello dell'or ora mentovato spedale, per modo che le cure mediche vi sieno prestate con regolarità e con profitto.

Art. 31. Il medico direttore deve ogni anno, avanti l'apertura degli stabilimenti, previo avviso in iscritto al direttore, visitare i locali balneari e quello dello spedale, affine di riconoscere e proporre le riattazioni e le misure che sotto il punto di vista sanitario credesse opportune.

A tempo debito procede parimente ad un'accurata visita della farmacia, onde assicurarsi della bontà dei generi farmaceutici, come dell'esistenza degli altri oggetti che possono occorrere nel corso della bagnatura.

Art. 32. Il medico direttore, o per sua delegazione il secondo medico, rilascia il necessario permesso per le immersioni che si vogliano fare negli stabilimenti, tanto dalle persone facoltose, come da quelle miserabili, sempre quando creda che per la qualità della malattia, e per la costituzione fisica dell'individuo possano essere di giovamento. Questi permessi devono essere rilasciati gratuitamente nelle ore e nel locale stabiliti dallo speciale regolamento per gli stabilimenti balneari.

Art. 33. Il medico direttore non può ricusarsi alle visite, alle cure ed ai consulti dei quali fosse richiesto dai malati tutti che come bagnanti si trovano nei vari stabilimenti formanti il villaggio denominato *I Bagni di Montecatini*, ricevendo dai richiedenti congruo compenso. Non può parimente ricusarsi di supplire al secondo medico nelle cure in corso, cui egli per malattia o legittima assenza dovesse interrompere.

Art. 34. Ogni anno, dopo chiusa la bagnatura, non più tardi del 1° novembre, presenterà al direttore un rapporto generale sul servizio igienico e sanitario degli stabilimenti di spettanza demaniale avvenuto durante la cessata stagione di cura.

In detto rapporto darà notizia sull'andamento dei diversi servizi relativi alle sorgenti, ai bagni ed allo spedale. Dirà del servizio del secondo medico, del chirurgo e degli inservienti. Informerà particolarmente sulle cure occorse, sui servizi prestati e sui risultamenti ottenuti nello spedale, ed al suo rapporto unirà quelli speciali che nei rispettivi loro servizi il secondo medico ed il chirurgo hanno pure l'obbligo di fare in fine di ciascuna bagnatura.

Il rapporto sarà chiuso con le proposte motivate delle misure e dei provvedimenti che fossero da lui reputati necessari.

Art. 35. Il medico direttore ha diritto all'alloggio ammobiliato gratuito per il tempo in cui risiede di fatto ai bagni, e gli sarà assegnato un quartiere di quattro stanze nel fabbricato detto *La Locanda Maggiore.*

Esso deve risiedere ai bagni dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, nè potrà assentarsene senza previo consenso del direttore.

Se però da qualche ufficio governativo, fra quelli ammessi dalla legge sul cumulo degli impieghi, fosse impedito di fissarvi la sua stabile dimora per una parte del tempo sopra detto, è autorizzato a farsi sostituire dal secondo medico.

Nel rimanente dell'anno, dietro invito del direttore, deve recarvisi ogni volta che il servizio lo richiegga: ma in questi casi ha diritto al pagamento delle spese effettivamente sostenute.

§ 6. — *Del secondo Medico.*

Art. 36. Il secondo medico fa ad ogni effetto le veci del medico direttore ogni volta che questi sia assente dagli stabilimenti, o trovisi legittimamente impedito, o gliene faccia speciale delegazione.

Egli, per quanto risguarda l'andamento del servizio sanitario, deve sempre dipendere dal medico direttore, a lui riferendo del proprio operato sulla parte sanitaria, e più specialmente informandolo di quanto avvenne durante il tempo in cui ne avesse tenute le veci.

Art. 37. Ha più specialmente la cura dei malati ricoverati nello spedale, della disciplina di questi e degli inservienti addotti all'ospizio, applicando in ciò il particolare regolamento in vigore.

Per la prestazione di codeste cure ed ancora per verificare la buona qualità dei cibi somministrati agli ammalati, deve almeno una volta il giorno visitare l'ospizio, come verrà prescritto dal regolamento anzidetto.

Art. 38. Quando nello spedale avvenga alcun che di speciale, egli ne deve fare rapporto al medico direttore pei necessarii provvedimenti.

Gli presenta pure entro il mese di settembre un completo rapporto in riguardo all'avvenuto servizio, consegnando in detto rapporto più specialmente le storie mediche dei curati nello spedale.

Art. 39. Il secondo medico sarà giornalmente reperibile nel proprio quartiere nelle ore fissate dal direttore.

Rilascierà gratuitamente il biglietto di ammissione alle immersioni alle persone povere che glielo richiedessero, sempre quando creda che per la qualità della malattia e per la costituzione fisica dell'individuo possano essere di giovamento.

Art. 40. Non può ricusarsi alle visite, alle cure ed ai consulti dei quali fosse richiesto dai malati tutti che come bagnanti si trovano nei vari stabilimenti costituenti il villaggio denominato *i Bagni di Montecatini*, ricevendo dai richiedenti congruo compenso.

Nè del pari può ricusarsi di supplire il medico direttore nelle cure in corso, che per malattia o legittima assenza esso dovesse interrompere.

Art. 41. Il secondo medico, pel tempo in cui risiede di fatto ai bagni, ha diritto ad un alloggio gratuito ammobiliato di due stanze nel terreno della fabbrica nuova delle Locande, od in quell'altro fabbricato demaniale che il direttore trovasse conveniente di assegnargli.

Deve egli però risiedervi per tutto il tempo della bagnatura, e cioè dal 1° maggio al 16 settembre di ogni anno, nè gli è permesso assentarsene senza previo consenso del direttore.

§ 7. — *Del Chirurgo.*

Art. 42. Il chirurgo è tenuto a curare tutti gli ammalati di pertinenza chirurgica che si ricevono nello spedale, e ad uniformarsi nella prestazione di questo servizio alle norme dello speciale regolamento dell'ospizio medesimo.

Art. 43. Deve esso eseguire le operazioni di chirurgia che possano venire prescritte dal medico direttore e dal secondo medico ai bagnanti da loro curati, ed eccetto per gli ammalati accolti nello spedale, potrà ricevere un congruo compenso.

Art. 44. Sarà giornalmente reperibile nel suo quartiere nelle ore fissate dal direttore, e rilascierà gratuitamente il biglietto di ammissione alle immersioni alle persone povere che glielo richiedessero, sempre quando creda che per la qualità della malattia o per la costituzione fisica dell'individuo possano essere di giovamento.

Art. 45. Il chirurgo entro il mese di settembre di ciascun anno deve fare e presentare al medico direttore un esatto rapporto sulle cure da lui prestate, consegnandovi specialmente le storie chirurgiche dei curati nello spedale.

Art. 46. Pel tempo in cui risiede di fatto ai bagni, ha diritto ad un alloggio gratuito mobiliato di due stanze a terreno della succursale della Locanda Maggiore, od in quell'altro fabbricato demaniale che il direttore trovasse conveniente di assegnargli.

Ha l'obbligo di risiedere negli stabilimenti per lo intiero corso della bagnatura, cioè dal 1° maggio al 16 settembre di ogni anno, e non può assentarsene senza il previo consenso del direttore.

§ 8. — *Del Geologo.*

Art. 47. Il geologo ha la vigilanza tecnica su tutto quanto appartiene al ritrovamento ed alla conservazione delle acque di proprietà demaniale nelle Regie Terme.

Egli propone al direttore tutte le misure che stima utili, così alla tutela, come all'incremento delle sorgenti, e non più tardi del mese di ottobre d'ogni anno gli presenta analoga relazione.

Così dà parere sopra ogni quesito che dal direttore gli venga proposto nelle materie di sua competenza.

Art. 48. In particolare egli ha l'obbligo di eseguire assieme al medico direttore, ed in prossimità al principio di ogni bagnatura, una visita generale agli stabilimenti per proporre di accordo gli opportuni provvedimenti.

Può ancora nel corso dell'anno essere richiesto dal direttore di altre visite agli stabilimenti per quegli studi di spettanza geologica che fossero creduti utili.

Art. 49. Non ha obbligo di veruna permanente dimora ai bagni, ma ha diritto a due stanze mobiliate nelle locande demaniali per il tempo in cui realmente dimora ai bagni, quando però gli stabilimenti siano aperti al pubblico, e vi sia chiamato per ragioni di servizio.

§ 9. — *Del Cappellano.*

Art. 50. Il cappellano, oltre gli obblighi inerenti alla cura di anime a lui affidate, così per quelli che stabilmente dimorano ai bagni, come per quelli che vi si recano in tempo della bagnatura, ha altresì il dovere di servire ed ufiziare, colla assistenza di apposito sagrestano, l'oratorio presso gli stabilimenti termali di Montecatini.

Art. 51. Il cappellano riceve in regolare consegna gli oggetti mobili di spettanza demaniale che trovansi tanto nella canonica, quanto nell'oratorio, come del pari i sacri arredi che servono al culto nell'oratorio medesimo.

Egli ha il dovere di curarne la conservazione in buono stato, e di ripresentarli in tale stato ad ogni richiesta che dal direttore gliene venisse fatta.

Art. 52. Al cappellano potrà essere affidato l'incarico di provvedere alle piccole spese per il servizio dell'oratorio, ma però quando occorressero rinnovazioni di mobili, od acquisti di arredi, o riparazioni al fabbricato della chiesa, il cappellano deve farne rapporto al direttore per i provvedimenti di sua attribuzione.

Art. 53. Il cappellano ha l'obbligo preciso di continua residenza ai bagni per tutto l'anno. Egli non può allontanarsene senza averne prima data notizia al direttore, e senza avere del proprio supplito alla sua assenza con un idoneo sacerdote che ne faccia le veci.

Fino a diversa disposizione gli è assegnata per alloggio la piccola casina che ancora serve di canonica, annessa alla palazzina Reale.

§ 10. — *Del Custode delle polle.*

Art. 54. Il custode delle polle ha l'incarico della vendita delle acque termali di proprietà del Demanio durante tutto l'anno dalla mattina alla sera, eccettuati i giorni festivi, in cui potrà chiudere il magazzino alle ore undici antimeridiane. Egli ha pure la custodia dei locali e dei mobili ove le acque hanno i loro depositi o le loro sorgenti.

Art. 55. Deve eseguire con tutta sollecitudine e con la massima precisione le commissioni che riceve per acquisto delle acque, tenendo in ordine alfabetico le lettere di commissione, per esibirle al direttore ad ogni di lui richiesta assieme alla copia delle fatte risposte.

Art. 56. Le acque devono essere vendute nel designato locale e non altrove, ai prezzi della stabilita tariffa ed a pronti contanti, spettando solo al direttore di accordare abbuoni e di permetterne la vendita a credito.

È assolutamente vietata l'esportazione delle acque dal magazzino e dai locali delle sorgenti se non sia accompagnata dalla bolletta d'uscita, che il custode delle polle deve di volta in volta staccare da un registro a madre e figlia fornitegli dal direttore, il quale ha il diritto di esaminarlo in qualsiasi momento.

La bolletta figlia deve sempre corrispondere a quella madre, e scritta dopo di questa ultima.

Art. 57. La vendita delle acque deve farsi in fiaschi od in bottiglie somministrati dal fornitore dell'Amministrazione, tranne che l'acquirente volesse servirsi di proprii recipienti.

È quindi dovere del custode delle polle di curare eziandio che il fornitore dei fiaschi e delle bottiglie osservi le condizioni del suo contratto, ricusandosi di ricevere tutti quei recipienti che potessero far difetto alla vendita delle acque.

Art. 58. Il custode delle polle non può nemmeno vendere acqua in fiaschi o bottiglie chiuse o suggellati in modo diverso da quello stabilito dal direttore, e da lui reso di pubblica ragione.

Art. 59. Esso deve pure provvedere, ove il direttore lo credesse conveniente, all'imballaggio dei fiaschi e delle bottiglie ed al loro trasporto in casse ed in corbelli alla stazione della ferrovia, dietro un equo compenso.

Le casse ed i corbelli saranno però somministrati dal fornitore dell'Amministrazione, ma deve curare che questi adempia ai suoi obblighi,

Art. 60. Deve sempre avere in giorno un registro dal quale risultino i fiaschi e le bottiglie ricevati e quelli esitati, un altro da cui si possano avere eguali notizie in riguardo alle casse ed ai corbelli, ed un terzo dal quale si possa rilevare il numero dei bolli, delle etichette e delle capsule ricevuti dal direttore e di quelle esistenti.

Questi registri dovranno essere consegnati al direttore ad ogni di lui richiesta per gli opportuni riscontri, ai quali il custode non potrà mai rifiutarsi.

Art. 61. Il custode delle polle è tenuto a dare una cauzione nei modi voluti dai regolamenti in vigore, ove il direttore lo creda necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 62 Alla fine d'ogni mese rende conto al direttore delle somme riscosse per il commercio delle acque e le versa ogni giorno presso il cassiere dell'Amministrazione delle Terme.

Art. 63. Il custode delle polle risponde dei mobili esistenti nei locali affidati alla di lui custodia, e nell'alloggio gratuito che gli è assegnato, e deve perciò tenerne l'inventario.

§ 11. — *Del Cassiere.*

Art. 64. Il cassiere riscuote le entrate ed i crediti secondo gli ordini del direttore e riceve i versamenti giornalieri del custode delle polle, del maestro di casa, del ministro del casino, del capo bagnaiolo e del vigliettario.

Tiene i registri relativi prescritti dall'articolo 686 del regolamento generale di contabilità, ed entro i limiti dei fondi disponibili paga i mandati, i buoni e gli ordini di spesa per conto della tesoreria provinciale.

Art. 65. Di qualsiasi riscossione deve rilasciare regolare ricevuta tratta dal registro a matrice che gli sarà fornito dall'Amministrazione, vidimato dal direttore. Ciascuna ricevuta porterà un numero d'ordine progressivo per tutto l'anno, che non potrà mai essere alterato per qualsiasi causa.

Art. 66. Versa le somme riscosse nella tesoreria della provincia alla fine di ogni mese, ed ogni volta che abbia in cassa una somma eccedente i due terzi della malleveria prestata.

Nel valutare questa eccedenza non sarà tenuto conto delle somme regolarmente impiegate in pagamento di mandati, buoni ed ordini nel senso indicato all'articolo 270 del regolamento generale di contabilità, de' quali valori potrà essere ritardato il versamento sino alla fine del mese.

Nei primi due giorni del successivo mese deve rendere il conto al direttore, ponendovi a corredo gli ordini d'introito, le quietanze dei versamenti eseguiti nella tesoreria provinciale, ed ogni altro documento giustificativo che fosse dal direttore richiesto.

Art. 67. Il cassiere dà cauzione per la sicurezza della sua gestione nei modi voluti dai regolamenti in vigore, per quell'importo che sarà stabilito dal Ministero delle Finanze.

Il cassiere risponde dei mobili esistenti nel suo uffizio e nell'alloggio gratuito che gli viene assegnato, e deve perciò tenerne l'inventario.

§ 12. — *Del Maestro di Casa.*

Art. 68. Il maestro di casa ha l'incarico dell'affitto de' quartieri e delle camere delle locande demaniali.

Egli riceve i forestieri e li installa nei fissati locali. Per quanto lo permettono le sue occupazioni, deve presenziare l'arrivo dei forestieri alla stazione della ferrovia.

Nel fissare gli affitti deve attenersi ai prezzi portati dalla stabilita tariffa, che per di lui cura dev'essere tenuta affissa nell'ingresso di ogni locanda, nè può per qualsiasi motivo variarla senza autorizzazione del direttore.

È quindi tenuto responsabile di ogni affitto che avesse conchiuso a prezzi diversi da quelli per cui è autorizzato.

Art. 69. Il maestro di casa deve tener in giorno il registro delle camere e dei quartieri da affittarsi, e di quelli affittati, notandovi la corrispettiva somma convenuta, come quelle già riscosse. Alla fine di ogni settimana informa della sua gestione il direttore, il quale potrà ispezionare in qualsiasi tempo, tanto il suddetto registro, quanto le lettere di commissione e le copie delle fatte risposte.

Art. 70. Deve curare la puntuale riscossione degli affitti da lui conchiusi, essendo personalmente responsabile delle partite non riscosse. Di ogni somma riscossa deve rilasciare regolare ricevuta tratta dal registro a matrice che gli sarà fornito dall'Amministrazione, vidimato dal direttore.

Art. 71. Il maestro di casa versa le somme riscosse ogni giorno nelle mani del cassiere dell'Amministrazione, dietro ordine d'introito emesso dal direttore.

Alla fine d'ogni mese rende al direttore il documentato suo conto.

Art. 72. Il maestro di casa ha la direzione di tutto il personale di basso servizio delle locande, nonchè della donna di guardaroba: cura che i quartieri e le camere siano sempre in perfetto ordine, e che i forestieri siano bene e convenientemente serviti. A tale effetto propone al direttore tutte quelle misure disciplinari che crede opportune da prendersi in confronto delle persone di servizio.

Art. 73. Alcuni giorni prima che siano aperti gli stabilimenti, il maestro di casa riceve dal magazziniere economo la consegna delle mobilie e degli attrezzi tutti esistenti nelle locande demaniali, rilasciandone regolare ricevuta. Appena chiusi gli stabilimenti, fa di tutto la restituzione al magazziniere economo, rimettendo in natura qualunque oggetto fosse trovato mancante, o pagandone il relativo valore a piacimento del direttore, e facendo a proprio debitamente restaurare qualunque oggetto fosse degradato oltre il consumo ordinario dipendente dall'uso.

Art. 74. Durante tutto il tempo della stagione balneare deve dimorare negli stabilimenti dell'Amministrazione ed essere reperibile giorno e notte nel suo ufficio.

§ 13. — *Dell'Aiutante Maestro di Casa.*

Art. 75. L'aiutante maestro di casa coadiuva il maestro di casa nelle di lui attribuzioni, e si presta quindi ai di lui ordini.

Art. 76. Esso tiene in giorno per ordine alfabetico il registro degli arrivi e delle partenze dei forestieri tutti che si portano ai bagni, coll'indicazione della locanda in cui trovansi alloggiati, in base alle denunzie che riceverà dal direttore.

Art. 77. Tiene in giorno le tabelle dei forestieri alloggiati nelle locande demaniali e cura che siano sempre esposte all'ingresso di ogni locanda.

Art. 78. Dirige il servizio dei facchini, dei vetturini, dei lustrini e cura la pulizia e l'illuminazione delle entrate, delle scale e dei marciapiedi degli stabilimenti ad uso di locanda.

Art. 79. Deve presenziare l'arrivo dei forestieri alla stazione della ferrovia, quando non possa colà portarsi il maestro di casa.

Art. 80. Durante la stagione balneare non può assentarsi dagli stabilimenti senza il permesso del direttore.

§ 14. — *Del Ministro del Casino.*

Art. 81. Il ministro del casino sorveglia il servizio, la nettezza, l'illuminazione e la disciplina del casino affinchè riesca di piacevole trattenimento agli intervenienti.

Art. 82. Per l'apertura e la chiusura del casino, per i giuochi, per le ammissioni, per le feste e per gli altri divertimenti deve esso uniformarsi all'apposito regolamento che per di lui cura deve sempre rimaner affisso nella stanza d'ingresso.

Art. 83. Il ministro del casino esige la tassa di ammissione e quelle dovute per i giuochi nell'importo stabilito dall'approvata tariffa. Egli è responsabile di qualunque perdita o minor percezione di tasse che avvenisse per sua negligenza.

Art. 84. Tiene un registro per le riscossioni che fa, sia per tassa di ammissione, sia per tassa di giuochi; il quale registro sarà sempre consegnato al direttore ad ogni di lui richiesta.

Versa ogni giorno le somme riscosse nelle mani del cassiere, previo l'ordine d'introito del direttore.

Alla fine di ogni mese rende al direttore il documentato suo conto.

Art. 85. Alcuni giorni prima che sia aperto il casino riceve dal magazziniere economo la consegna dei mobili e degli oggetti tutti esistenti nel casino medesimo, rilasciandone regolare ricevuta. Allorchè viene chiuso, ne fa la restituzione allo stesso magazziniere, rimettendo in natura qualunque oggetto fosse trovato mancante, o pagandone il relativo valore a piacimento del direttore.

Art. 86. Esso deve dimorare ai bagni dal 1° giugno al 16 settembre d'ogni anno, e non può assentarsi senza il permesso del direttore.

§ 15. — *Del Magazziniere Economo.*

Art. 87. Il magazziniere economo ha la consegna, dietro regolare inventario, e risponde di tutti i mobili o gli oggetti appartenenti all'Amministrazione a lui consegnati.

Art. 88. Cura il buon andamento di tutto quanto gli viene consegnato, dando aria convenientemente alle stanze e tenendole pulite.

Art. 89. Si presta a far visitare gli stabilimenti ai forestieri che volessero vederli, e loro fornisce tutte quelle notizie e quegli schiarimenti che gli venissero chiesti.

Art. 90. Il magazziniere economo all'apertura ed alla chiusura degli stabilimenti dà e prende le consegne nei modi prescritti dal presente regolamento. Nel riprendere la consegna, si farà rendere ragione degli oggetti trovati mancanti o più del dovere degradati, stendendo apposito processo verbale da firmarsi dagli intervenuti, che sarà poscia subito consegnato al direttore.

Art. 91. Deve dimorare continuamente ai bagni di Montecatini per tutto il tempo in cui gli stabilimenti trovansi chiusi al pubblico.

Art. 92. Ha l'obbligo di dare una cauzione nei modi voluti dai regolamenti in vigore, pel montare che sarà stabilito dal Ministero delle Finanze.

§ 16. — *Del Capo Bagnaiolo.*

Art. 93 Il capo bagnaiolo ha la sorveglianza per il buon andamento di tutto ciò che riguarda il basso servizio negli stabilimenti balneari, e quindi cura che i bagnaioli, le bagnaiole ed i fuochisti abbiano ad adempiere il loro dovere.

Art. 94. Cura parimente che sia osservato il regolamento sulle immersioni, e che sia tenuto esposto in ogni stabilimento balneario.

Art. 95. Durante l'orario delle immersioni deve rimanere nello stabilimento denominato *Terme Leopoldine.*

Art. 96. Il capo bagnaiolo riscuote il prezzo, a termini della pubblicata tariffa, delle immersioni che si vogliono fare sia nelle suddette Terme Leopoldine, sia nell'altro stabilimento attiguo chiamato il *Bagno Regio.* Ed ogni sera ritira le somme state riscosse dall'aiutante capo bagnaiolo di cui parlasi al susseguente § 17 del presente regolamento.

Art. 97. Per ogni immersione rilascia al forestiere un viglietto che deve staccare dall'apposito registro a madre e figlia consegnatogli dall'Amministrazione, vidimato dal direttore, e su ogni viglietto scrive il nome e cognome del bagnante.

I viglietti devono essere ritirati dai bagnaioli e dalle bagnaiole prima che sia fatto il bagno, ed ogni giorno al termine dell'orario i detti inservienti consegnano i ritirati viglietti alla persona che sarà dal direttore a ciò delegata.

Art. 98. È personalmente responsabile delle somme non riscosse e potrà essere subito licenziato, ove il biglietto non fosse staccato dal registro prima dell'immersione.

Art. 99. Il registro di cui è cenno al precedente articolo 97 deve indicare colla massima chiarezza la somma riscossa per ogni immersione, e sarà sempre consegnato al direttore ad ogni di lui richiesta.

La carta del registro per i due stabilimenti balneari, detti *Terme Leopoldine* e *Bagno Regio,* dovrà essere di colore diverso da quello del registro per l'altro stabilimento chiamato il *Tettuccio.*

Art. 100. Il capo bagnaiolo versa ogni giorno le somme riscosse nelle mani del cassiere dell'Amministrazione, dietro ordine d'introito emesso dal direttore.

Ogni mese rende al direttore il documentato suo conto.

Art. 101. Deve curare che negli stabilimenti balneari non si facciano immersioni senza essere autorizzate da un biglietto d'ammissione emesso dai medici dello stabilimento. È però fatta eccezione per le immersioni che si fanno per pura nettezza della persona.

Art. 102. Si attiene agli ordini del medico direttore in quanto alla direzione delle immersioni, sì per il calore delle acque che per la distribuzione delle ore, e per la durata delle immersioni medesime, dando su ciò le opportune istruzioni ai bagnaioli ed alle bagnaiole.

Art. 103 Il capo bagnaiolo riceve dal magazziniere economo, alla fine del mese di maggio di ogni anno, la consegna dei mobili e degli oggetti tutti esistenti nei diversi stabilimenti balneari, per farne la restituzione al magazziniere medesimo al 16 del successivo mese di settembre, rimettendo in natura qualunque oggetto fosse trovato mancante, o pagandone il relativo valore a piacimento del direttore.

Art. 104. Esso deve dimorare ai bagni dal 1° giugno al 16 settembre di ogni anno, e non può assentarsi senza il permesso del direttore.

§ 17. — *Dell'Aiutante Capo Bagnaiolo.*

Art. 105. L'aiutante capo bagnaiolo dipende direttamente dal capo bagnaiolo, e quindi si presta a quanto gli viene ordinato pel buon andamento del servizio.

Art. 106. Durante l'orario delle immersioni deve rimanere nello stabilimento del Tettuccio, e per le immersioni che colà si vogliono fare, riscuote il prezzo ai termini della pubblicata tariffa.

Art. 107. Per ciò che lo riguarda, l'aiutante capo bagnaiolo deve pure osservare le disposizioni portate dai precedenti articoli 94, 95, 96, 98, 99, 101 e 102, risguardanti il capo bagnaiolo.

Art. 108. Ogni sera rende conto al capo bagnaiolo delle somme riscosse nella giornata, e gliene fa la consegna dietro ricevuta, a senso dell'articolo 96.

Art. 109. Alla fine di ogni settimana presenta al direttore un regolare conto delle somme riscosse.

§ 18. — *Della Donna di Guardaroba.*

Art. 110. La donna di guardaroba prende al 1° maggio d'ogni anno in regolare consegna tutta la biancheria dell'Amministrazione, ed al più tardi entro il giorno 31 del successivo ottobre ne fa la restituzione.

Ove si trovasse alcun articolo mancante o più del dovere degradato, deve essa rispondere del danno.

Art. 111. Cura l'imbiancatura, la stiratura, la distribuzione ed il cambio della biancheria nei quartieri in modo che il servizio negli stabilimenti demaniali non soffra difetto.

Alla donna di guardaroba spetta pure di provvedere all'imbiancatura e stiratura delle tende, dei tralicci di materasse e di sacconi, secondo gli ordini del direttore.

Art. 112. Non può stirare, nè far stirare fuori degli stabilimenti dell'Amministrazione, ma può, a proprie spese, assumere delle donne in aiuto, che dovranno essere preventivamente accettate dal direttore. Alle donne assunte in aiuto resta vietato di entrare nei quartieri e nelle camere delle locande demaniali.

Art. 113. Ha l'obbligo di rimanere ai bagni di Montecatini dal 1° maggio al 16 settembre di ogni anno, e deve in detto tempo essere sempre reperibile giorno e notte nei locali della guardaroba.

§ 19. — *Del Giardiniere.*

Art. 114. Al giardiniere è affidata la custodia, il mantenimento ed il miglioramento dei parterri, viali e giardini, ai quali dovrà prestare continuamente la di lui opera manuale, riducendoli e tenendoli a perfetta regola d'arte.

Art. 115. Ha l'obbligo di eseguire annualmente tutte quelle piantate che gli sono ordinate dal direttore, ed a tale scopo in un campo di proprietà dell'Amministrazione deve formarsi un vivaio di quelle piante che servono per completare ed abbellire i viali ed i parterri; il quale vivaio dev'essere sempre ben fornito e tenuto come le regole d'arte prescrivono.

Art. 116. Tiene elegantemente fornito di fiori il locale destinato per le bibite allo stabilimento del Tettuccio, come pure per la terrazza del casino, ed in caso di feste deve altresì prestarsi a formare mazzi di fiori e ad ornare sia l'interno, che l'esterno delle Reali fabbriche con fiori e verdura, attenendosi in tutto agli ordini del direttore.

Art. 117. Oltre la custodia delle piante e dei fiori del giardino esistente fra le fabbriche ad uso di locanda, ha parimente l'obbligo del mantenimento della cancellata in legno esistente intorno al detto giardino.

Art. 118. Il giardiniere è obbligato di risiedere ai bagni l'intiero anno, nè può assentarsi senza permesso del direttore, e tanto meno permettersi di andare a prestare l'opera sua ad altri, dovendo esso riguardarsi come un giornaliero al servizio esclusivo dell'Amministrazione, e come tale avente l'obbligo di lavorare tutti i giorni feriali nelle ore destinate al lavoro.

§ 20. — *Dei Vigliettari.*

Art. 119. I vigliettari sono due, destinati presso lo stabilimento del Tettuccio per l'ingresso al locale della bibita ove si paga una tassa.

Uno di essi vende i viglietti giornalieri e quelli d'abbuonamento, e l'altro li ritira per deporli subito in un'apposita cassetta chiusa con chiave tenuta dal direttore.

Art. 120. Il vigliettario incaricato della vendita riscuote le tasse stabilite dall'apposita tariffa, la quale a di lui cura deve essere sempre tenuta esposta nel locale d'ingresso.

Ogni sera informa il direttore delle somme riscosse, ed ogni giorno le versa presso il cassiere dell'Amministrazione, dietro ordine d'introito emesso dal direttore.

Alla fine d'ogni mese rende al direttore il documentato suo conto.

Art. 121. Il detto vigliettario tiene un registro di tutti gli abbonamenti fatti e dei biglietti d'ingresso giornalmente venduti; il quale registro sarà esibito al direttore ad ogni di lui richiesta.

Art. 122. L'altro vigliettario, incaricato del ritiro dei viglietti, ha pure la sorveglianza su tutto il personale destinato per le bibite e le latrine.

Il medesimo ad ogni richiesta del direttore interviene, assieme all'altro viglietario, alla verificazione dei viglietti depositati nella cassetta, a sensi del precedente articolo 119.

Al 30 aprile d'ogni anno riceve dal magazziniere economo la consegna di tutto il mobiliare che trovasi negli stabilimenti destinati alle bibite, ed al 16 di settembre ne fa la restituzione, rimettendo in natura qualunque oggetto fosse trovato mancante, o pagandone il relativo valore a piacimento del direttore.

Art. 123. Entrambi i vigliettari devono trovarsi ai bagni di Montecatini dal 1° maggio al 16 settembre di ciascun anno.

§ 21. — *Delle Guardie.*

Art. 124. Le guardie sono due, e devono di giorno e di notte sorvegliare la proprietà demaniale, e curare che i servizi d'illuminazione, di nettezza delle strade, dei viali, ed altro siano fatti convenientemente.

Art. 125. Il servizio di notte vien fatto alternativamente. Quella guardia che non ebbe il servizio di notte deve trovarsi alla mattina alla porta d'ingresso dello stabilimento del Tettuccio per mantenere il buon ordine.

Art. 126. Nel caso che nell'esercizio delle loro funzioni cogliessero qualche individuo che in qualsiasi modo recasse danno alla proprietà demaniale, devono fermarlo ed immediatamente consegnarlo ai Reali carabinieri stanziati ai bagni, od a quel corpo più vicino, informandone subito il direttore.

Art. 127. Devono esse giornalmente riferire al direttore sul servizio a loro affidato e prestarsi a qualsiasi servizio che il direttore creda di loro commettere.

Art. 128. Devono considerarsi continuamente in servizio e quindi vestiranno sempre l'uniforme che a loro viene data gratuitamente dall'Amministrazione.

Art. 129. Il loro contegno deve essere rispettoso con tutti, cercando di conciliare la stretta osservanza del loro dovere con quelle buone maniere dalle quali si ottiene quasi sempre il miglior risultato.

Art. 130. Non possono mai assentarsi dai bagni di Montecatini senza il permesso del direttore.

§ 22. — *Dell'Usciere.*

Art. 131. L'usciere ha il servizio della nettezza degli uffizi della Direzione, porta all'ufficio postale e ritira dal medesimo il carteggio d'ufficio, ed in una parola eseguisce gli ordini che dal direttore riceve.

Art. 132. L'usciere, il quale pure deve vestire l'uniforme a lui gratuitamente data dall'Amministrazione, non può mai durante l'anno assentarsi dai bagni senza il permesso del direttore.

§ 23. — *Dei camerieri, cuochi, infermieri, bagnajoli, bagnajole, fuochisti ed inservienti.*

Art. 133. Tutte queste persone devono osservare le disposizioni degli speciali regolamenti.

Art. 134. Esse dipendono direttamente dai capi dei rispettivi servizi, ed obbediscono ad ogni ordine che dal direttore ricevono.

Art. 135. Potrà essere immediatamente licenziato quel bagnajolo, o quella bagnajola, che permettesse a chicchessia di fare una immersione senza aver ritirato prima il viglietto, in prova del già seguito pagamento del relativo prezzo.

§ 24. — *Dello Spedale.*

Art. 136. Il mantenimento dello spedale, che si apre il 15 giugno e si chiude il 31 agosto di ogni anno, sta del tutto a carico dell'Amministrazione delle Regie Terme.

Art. 137. Gli ammessi allo spedale non vi possono stare più di quindici giorni in un anno, ma possono esservi riammessi nell'anno successivo.

Art. 138. L'accettazione dei malati allo spedale si fa dal medico direttore alla presenza del secondo medico e del chirurgo dello stabilimento, dietro l'esibizione per parte del malato della cartella di ammissione rilasciatagli dal direttore.

Art. 139. Ove sia constatato che l'ammalato non ha la malattia per cui fu ammesso, e che alla di lui salute non possono giovare le acque termali di Montecatini, il direttore, sopra proposta del medico direttore dello stabilimento, provvede perchè sia subito allontanato dallo spedale.

Art. 140. L'ospedale è diretto dal secondo medico, sotto la sorveglianza del medico direttore.

Art. 141. Uno speciale regolamento stabilisce le norme per il buon andamento del servizio.

§ 25. — *Della Farmacia.*

Art. 142. L'esercizio della farmacia sarà dato in affitto, e, quando per qualsiasi motivo non fosse ciò possibile, spetterà al Ministero risolvere se la farmacia debba essere condotta in via economica.

Art. 143. Il farmacista deve servire i bagnanti e lo spedale ai prezzi ordinari di tariffa.

Art. 144. Esso deve prestarsi a servire il pubblico di giorno e di notte e non può rifiutarsi a subire quelle visite che il direttore gli facesse eseguire dai medici dello stabilimento, perchè abbia sempre a tenere medicamenti di perfetta qualità.

§ 26. — *Del Casino.*

Art. 145. Il casino rimane aperto giornalmente nelle ore indicate dal regolamento stabilito dal direttore, il quale regolamento a cura del ministro del casino deve sempre rimanere esposto nella stanza d'ingresso.

Art. 146. Nel casino hanno luogo giuochi non proibiti dalle leggi in vigore, e le feste da ballo ed i trattenimenti che il direttore crederà di dare.

Vi sarà poi una sala destinata alla lettura dei giornali, provveduti a spese dell'Amministrazione.

Art 147. La disciplina del casino è affidata al direttore, al quale pure spetta di ammettere i forestieri come soci.

Non sarà mai tenuto di dare ragione al forestiero del motivo per cui credesse di non ammetterlo come socio.

Art. 148. Nel caso che un socio tenesse un contegno incivile, o fosse creduto autore di gravi irregolarità, può il direttore interdirgli l'ingresso al casino.

§ 27. — *Della bibita dell'acqua del Tettuccio.*

Art. 149. Nello stabilimento del Tettuccio vi sarà una stanza per la bibita dell'acqua gratuitamente, ed un altro locale nel quale non potranno entrare che coloro che avranno pagata la tassa stabilita dall'apposita tariffa.

§ 28. — *Disposizioni diverse e transitorie.*

Art. 150. Dal giorno in cui andrà in attività il presente regolamento, resteranno derogate tutte le disposizioni al medesimo contrarie.

Art. 151. Il direttore, entro venti giorni decorribili da quello in cui avrà assunto il servizio, rassegnerà le proprie proposte per la nomina del personale che trovasi indicato nel precedente articolo 4, dal n. 8 al 20 inclusive, proponendo pure il montare dello stipendio che a suo avviso dovrebb'essere assegnato a ciascuno di loro.

Art. 152. Entro un mese al più tardi dall'assunto servizio, il direttore dovrà parimenti rassegnare, nei modi prescritti dal precedente articolo 10, i progetti del bilancio per l'amministrazione dell'anno in corso, unendovi pure le tariffe di cui parlasi all'articolo 3.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 1098 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1852 sull'istituzione del Quartiermastro per l'armata ed il regolamento approvato d'ordine Nostro, in data 15 dicembre stesso anno, sulle attribuzioni di esso Quartiermastro;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Ufficio del Quartiermastro per l'armata sarà soppresso il 31 dicembre 1872.

Art. 2. Il 1° gennaio 1873 sarà instituito un ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal Ministero della Guerra, il quale avrà sede in Roma.

Art. 3. Esso ufficio ha per mandato l'amministrazione di tutti i personali militari dipendenti dal Ministero della Guerra che non hanno Consiglio d'amministrazione proprio, e nel tempo stesso è l'intermedio delle varie Amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Art. 4. Il quadro organico di esso ufficio verrà stabilito con altro Nostro decreto.

Art. 5. Il Ministro della Guerra stabilirà con apposito regolamento le norme colle quali l'ufficio predetto eserciterà le proprie funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.
VITTORIO EMANUELE.
RICOTTI.

Il N. CCCCLV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società vinicola Italiana;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, denominatasi *Società vinicola Italiana,* sedente in Asti ed ivi costituitasi per istromento pubblico 8 luglio 1872, rogato Maggiora-Vergano, è autorizzata, e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 5, il capoverso che comincia colle parole « In questo ultimo caso » e che termina colle parole « partecipazione alla Società » è soppresso e vi è sostituito il seguente: « Tutti i portatori di azioni al tempo della emissione delle azioni nuove avranno diritto di preferenza per sottoscriverle in proporzione del numero che già ne possedessero. »

b) Nell'art. 9, dopo le parole « Codice di commercio le concede, » sono inserite queste: « salvo il disposto dell'art. 154 dello stesso Codice. »

c) All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Art. 13. L'assemblea sarà tenuta in Asti e si comporrà di tutti gli azionisti che due giorni prima dell'adunanza abbiano depositato nella cassa della Società una o più azioni al portatore e, sino all'emissione di queste, uno o più certificati provvisorii. »

d) All'art. 14 è sostituito il seguente:

« Art. 14. Il possesso di una fino a quattro azioni o certificati dà diritto ad un voto. Chi ne abbia un maggior numero avrà tanti voti quante volte possegga quattro azioni fino al limite di dieci voti comprese le azioni rappresentate. »

e) Nell'art. 17, alle parole « dei possessori di » sono sostituite le parole « di quaranta azionisti che posseggano o rappresentino almeno ».

In fine dello stesso art. 17 sono aggiunte queste parole: « L'adunanza di seconda convocazione non potrà essere protratta al di là di un mese e le sue deliberazioni saranno valide purchè versino sugli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. »

f) In fine dell'art. 20 sono aggiunte queste parole: « Le stesse condizioni occorrono per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto. Queste e le altre deliberazioni sull'aumento del capitale e sulla proroga della durata sociale sono soggette all'approvazione governativa. »

g) all'art. 23 è sostituito il seguente:

« Art. 23. I componenti il Consiglio di Amministrazione stanno in carica due anni e si rinnovano ogni anno, prima cinque e poi quattro, e sono rieleggibili. Nel primo anno la sorte designa i cessanti, in seguito l'anzianità. »

h) In fine dell'art. 35 sono aggiunte queste parole: « La Società pubblica ogni anno il suo bilancio appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale, e ne trasmette copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 150, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 25 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. in udienza del 5 corrente ha firmato il decreto con cui viene affidata la reggenza del Ministero della Marina, durante l'assenza di quel Ministro, al Ministro della Guerra.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Presso l'Istituto tecnico di Padova è aperto il concorso, per titoli e per esame, all'uffizio di professore di disegno geometrico e ornamentale nella scuola professionale di Schio, per il quale è assegnato lo stipendio annuo di lire 2000.

Gli aspiranti dovranno indirizzar le loro istanze al presidente della Giunta esaminatrice del concorso presso l'Istituto tecnico di Padova, non più tardi del 20 dicembre; dovranno pure presentare le fedi di nascita e di cittadinanza e i loro titoli di idoneità, quali gli attestati di studi compiuti, di premi conseguiti, di uffizi privati o pubblici sostenuti e l'elenco di lavori artistici eseguiti.

L'esame avrà luogo avanti ad una Giunta nominata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e consisterà nelle seguenti prove:

1. — Delineazione in contorno a mano libera, a primo segno, da un gruppo di solidi regolari geometrici (tempo un'ora);

2. — Disegno ombreggiato *a mezza macchia* da altro gruppo di solidi regolari geometrici (tempo ore due);

3. — Disegno ombreggiato *a mezza macchia* da un ornato in gesso (tempo ore tre);

4. — Disegno *a tutto effetto* da una estremità gettata in gesso (tempo ore tre);

5. — Soluzione grafica di uno dei problemi relativi ad una delle tre curve delle sezioni coniche (elissi, iperbole, parabola) e relativa dimostrazione orale (tempo ore due);

6. — Soluzione grafica di un problema di prospettiva lineare prendendo a tema un poliedro regolare e relativa dimostrazione orale (tempo ore due);

7. — Piccola composizione all'acquerello colorato con fiori o imitazioni di stoffe (tempo ore cinque);

8. — Esposizione orale alla Giunta del metodo che l'aspirante prefiggerebbe al proprio insegnamento.

Ciascun concorrente riceverà comunicazione delle norme speciali dell'esame cinque giorni prima che questo incominci; a tal uopo dovrà indicare il suo recapito nell'istanza.

Roma, addì 28 novembre 1872.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Norme per il taglio e il pagamento delle cedole (coupons) delle rendite del Debito Pubblico al portatore.

Il taglio delle cedole (*coupons*) delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per 0[0 si deve fare nel mezzo della lista che separa la cartella dalle cedole stampata in colore bruno sul retto ed in verde sul verso del foglio, per modo che la cedola staccata dalla cartella abbia tanto a destra quanto a sinistra una porzione delle dette liste di separazione, che sono quelle accennate dagli articoli 3° e 4° del R. decreto del 18 luglio 1870, num. 5756.

Le cedole non tagliate nel modo stato detto non possono essere ammesse al pagamento se non dietro convalidazione, come prescrive l'articolo 181 del regolamento dell'8 ottobre 1870, num. 5942.

Firenze, 5 dicembre 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che la 18ª estrazione dei certificati del Tesoro, creati coll'Editto Pontificio 28 gennaio 1863, avrà luogo in Firenze nel giorno 17 dicembre corrente, incominciando alle ore 9 antimeridiane, in una delle sale del palazzo di questa Direzione Generale (via della Fortezza, n° 8), con accesso al pubblico, nei modi determinati dal regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942.

Il sorteggio seguirà sui 17,333 certificati ancora vigenti, nella quantità prestabilita nel succitato editto di creazione, risultante di n. 1334, e i loro numeri-ordinali verranno pubblicati con successiva notificanza.

Firenze, 5 dicembre 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PARROLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino fa notare il linguaggio di certi giornali governativi prussiani, ostile al signor Thiers; linguaggio che potrebbe erroneamente indurre a credere che fosse l'espressione dei sentimenti del governo germanico, mentre, all'opposto, questo cordialmente si congratula che la crisi in Francia termini col mantenimento dell'attuale governo.

La *Provinzial Correspondenz* scrive che il governo prussiano spera che anche i membri dell'antica maggioranza della Camera dei Signori, mossi da patriottismo, non vorranno ulteriormente opporre ostacoli al compimento di un'opera, già fermamente deliberata dalla Corona.

I giornali di Berlino recano come fatto positivo il prossimo ritiro del generale Roon dal ministero della guerra. Soggiungono però, che l'imperatore non aveva ancora accettato la demissione rassegnata dal generale. Si dice che gli succederebbe il generale Stehle. Anche il ministro del commercio, Itzenplitz, avrebbe offerto la sua dimissione, ma consentì a rimanere, a richiesta dell'imperatore stesso.

La *Kreuzzeitung* esorta l'antica maggioranza della Camera dei Signori a rimanere fedele alla sua votazione di prima, riguardo alla legge sull'ordinamento dei circoli.

L'Assemblea nazionale francese nella sua seduta del 3 dicembre votò senza alcun incidente di rilievo i bilanci ministeriali della guerra e della giustizia.

In tale seduta venne distribuito ai deputati il primo volume dell'inchiesta sul governo della difesa nazionale.

Il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* si estende in talune considerazioni sul contegno della destra e sulle disposizioni generali dell'Assemblea.

« Si ingannerebbe singolarmente chi credesse la destra sconcertata per la rotta da essa toccata nell'occasione che furono discusse le conchiusioni della relazione Batbie. Al contrario. L'essersi tramutata di maggioranza in minoranza sembra averle cresciuto il coraggio. Bando alle esitazioni, bando alle incertezze. Essa accetta la sua nuova posizione e se ne fa un elogio ed una forza. Più ancora. Essa trionfa! Mi rammenta di aver letto una volta sulla facciata di un negozio in liquidazione questa magnifica esclamazione: *Finalmente abbiamo fatta bancarotta!* Finalmente siamo in minoranza, sembra dire la destra, siamo liberi, liberi da ogni impegno col potere esecutivo, liberi di fare del parlamentarismo a oltranza. Faremo conoscere al signor Thiers ciò che valga una opposizione sistematica capace del suo mestiere.

E infatti la nuova opposizione sembra comprendere il suo mestiere a maraviglia. Nulla la inquieta; nulla la trattiene. I suoi scrupoli, seppure ne ha, sono tutti di questa specie: vale meglio demolire i ministri uno ad uno, od abbattere il ministero d'un colpo solo? Se noi si abbattono i ministri uno alla volta, essi verranno sostituiti con altri che saranno peggiori. Miglior sentenza è adunque quella di far cadere il ministero tutto in un tratto. Ma come s'ha da procedere?

« Non scherzo, non invento nulla, dice il corrispondente. Quel che scriviamo l'abbiamo udito. Forse c'è un po' di ostentazione in questi divisamenti, in questi complotti a cielo scoperto. La situazione però non è meno piena di pericoli. La destra si è riconosciuta meglio che mai dopo la sua ultima disfatta e sembra compiacersi della nuova situazione. Maggioranza, era sempre alle prese coi propri dubbii, scissa, oscillante. Minoranza, essa ha uno scopo: annichilire il signor Thiers, continuando, se fa d'uopo, a coprirsi col di lui nome, oppure torlo di seggio.

« Questa omogeneità della destra, lo si sa, è molto più apparente che effettiva. Ma non per questo è meno formidabile. Essa contiene una forma di attrazione che agirà potentissimamente sul centro destro tutto intero qualora il signor Thiers non vi scopra un rimedio e non tenti di guadagnare alla sua politica, col mezzo di una risoluzione pronta ed energica, gli elementi ancora esitanti di quest'ultimo gruppo parlamentare.

« Non voglio spingere più oltre queste considerazioni. Tanto più che conviene aspettare i risultati della imminente nomina della Commissione dei 30 la quale terrà nelle sue mani i nostri destini (*). Ciò che preme di conoscere, ciò che s'aspetta con angoscia è la soluzione di questa questione vitale: « Ci troveremo noi domani ancora in repubblica, o sibbene ci troveremo avviati di nuovo in linea diretta verso la monarchia, verso il bonapartismo forse, dopo aver oltrepassata la tappa del governo di combattimento? »

(*) Il telegrafo ci ha già annunziato che la Commissione dei trenta che deve preparare lo schema di legge sulla responsabilità ministeriale e sulle attribuzioni dei poteri riuscì composta in maggioranza di commissarii di destra. Diciannove dei suoi membri appartengono alla destra e solo undici al centro, al centro sinistro ed alla sinistra. — Vedi *Disp. Teleg.*

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri vennero presentati i seguenti progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati:

1° Spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872 e soccorsi ai danneggiati poveri;

2° Stato di prima previsione della spesa pel 1873 del Ministero degli Esteri;

3° Stato identico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

4° Altro uguale del Ministero della Guerra.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si proseguì la discussione del bilancio passivo di prima previsione pel 1873 del Ministero delle Finanze, di alcune parti del quale trattarono i deputati Branca, Seismit-Doda, Minghetti, Corte, Pissavini, Rudinì, Asproni, Rattazzi, Broglio, Fara, Manfrin, Macchi, il Ministro delle Finanze e il Relatore Lancia di Brolo. Ne furono approvati i primi trentaquattro capitoli.

Venne annunziato dal Presidente del Consiglio che per temporanea lontananza del Ministro della Marina l'*interim* di questo Dicastero fu affidato al Ministro della Guerra.

E vennero presentati:

Dal Ministro degli Affari Esteri un disegno di legge per l'approvazione di un trattato di commercio e navigazione conchiuso col Portogallo;

Dal Ministro delle Finanze alcuni documenti relativi alla tassa di ricchezza mobile.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente . . . . L.	853,722 11
Seconda offerta del Consiglio provinciale di Belluno . . . . . »	1,000 —
Offerta dello stesso pei danneggiati di Palazzolo . . . . »	200 —
Terzo invio di altre 800 lire in oro in aggiunta alle lire 2,400 già spedite dal R. Console in Anversa, quale prodotto della sottoscrizione da lui aperta, compreso l'aggio. . . . . »	890 —
Offerta della signora James Mills dimorante in Verona . . . . »	500 —
Personale tecnico del macinato della provincia di Verona . . . . »	84 —
Comune di Castermano (Verona) »	50 —
Amministraz. dello Spedale Sprea d'Illasi (id.) . . . . »	25 —
Colletta fra i consiglieri provinciali di Sassari . . . . »	112 —
Impiegati della sottoprefettura di Tempio. . . . . »	23 50
Id. di quella di Alghero . . . . . »	18 —
Comune di Molassana (Genova). »	100 —
Id. di S. Giovanni Battista (id.) . »	50 —
Conservatorio di N. S. della Misericordia in Savona (Genova) »	20 —
Seconda offerta del Comune di Fosciandora (Massa Carrara) »	5 —
Prodotto netto d'un'accademia data nel Teatro Sociale di Novara per iniziativa d'un Comitato di benemeriti cittadini che ne sostennero tutta la spesa »	1,885 —
Sottoscrizioni raccolte dalla Direzione del giornale *Il Capitalista* in Firenze . . . . «	190 —
Signor prefetto di Padova . . . . »	100 —
Impiegati della prefettura di Padova . . . . »	83 75
Id. degli uffizi provinciali . . . . »	30 30
Id. di pubblica sicurezza . . . . . »	19 —
Id. dell'Intendenza di Finanza. . »	83 —
Id. del Municipio di Padova . . . »	25 50
Camera di commercio di Padova »	600 —
Colletta fra le guardie di P. S. ivi »	11 45
Oblazioni diverse raccolte tra i cittadini di Padova (oltre a diversi oggetti di vestiario elargiti dalla signora Amalia Wolmann Goldschmidt) . . . . . »	4,276 66
Comune di Este (Padova) . . . . »	300 —
Comuni di Cinto Euganeo, Legnaro, Baone e Megliadino San Fidenzio (Padova), L. 100 cad. »	400 —
Comune di Rubano (id.) . . . . . »	80 —
Id. di Piacenza d'Adige (id) . . . »	50 —
Id. di Vigonza (id.) . . . . »	30 —
Comuni di Carceri e S. Elena (id.), lire 25 ciascuno . . . . »	50 —
Totale L.	865,014 27

Notizie sulle piene.

Le notizie arrivate stamane sullo stato dei fiumi segnalano dovunque un progressivo ribasso delle acque tranne il tronco ultimo del fiume Po che continua ad elevarsi per lo scarico delle piene superiori. Di qui anche ne venne che il livello d'inondazione nel territorio Bondesano si va innalzando e presentemente trovasi metri 1 80 sopra quello cui si era ridotto nel mese scorso.

Ciò naturalmente è causa che molti debbano sloggiare di bel nuovo dalle abitazioni cui si erano restituiti; ma nessun altro maggior danno essendo stato finora indicato, vuolsi sperare che non succederà neppure sul finire delle attuali piene.

In relazione ai precedenti avvisi dati in proposito, si previene che essendo cessati i guasti che esistevano sulle linee telegrafiche in Calabria, si sono ristabilite le comunicazioni colla Sicilia.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 5.

Oro 113 1/8.

Costantinopoli, 6.

Vefik Pascià fu surrogato nel portafoglio della pubblica istruzione da Kemal Effendi.

Assicurasi che Kiani Pascià verrà nominato ministro delle finanze.

Parigi, 6.

Il *Siècle*, reputando che l'unico mezzo per far cessare la crisi attuale è lo scioglimento dell'Assemblea, prende oggi l'iniziativa di una petizione in questo senso.

Versailles, 6.

Non è probabile che le nomine dei nuovi ministri si facciano prima di qualche giorno.

Il Governo aspetta impazientemente le deliberazioni della Commissione eletta ieri.

La continuazione della crisi desta una viva ansietà in tutta la Francia, ma non avvenne alcun disordine.

Londra, 6.

La crisi cagionata dagli operai del gaz è cessata, perchè i nuovi operai imparano rapidamente il mestiere e non è probabile che essi si pongano d'accordo cogli scioperanti.

Madrid, 5 (sera).

Seduta del Congresso. — Bugallal interpella il Ministero circa l'ordine pubblico.

Zorilla confuta vigorosamente l'interpellante, il quale non è appoggiato da alcun altro deputato.

Il Congresso respinge la proposta che domandava di porre sotto accusa per urgenza l'ex-ministro Sagasta.

Si continua quindi a discutere il bilancio attivo.

Madrid, 5 (sera).

La *Gazzetta* annunzia che le piccole bande repubblicane della Catalogna vanno sciogliendosi.

L'ordine fu ristabilito a Despenaperos.

La banda di Villafranca fu sciolta.

Molti telegrammi delle Autorità e delle Corporazioni si congratulano col Re per la ricuperata salute.

Parigi, 6.

La Commissione costituzionale ha nominato il barone di Larcy presidente e il duca Audiffret-Pasquier vicepresidente. La scelta di Larcy è considerata come facilitante la conciliazione.

Oggi non avvenne alcun incidente notevole nell'Assemblea.

Pest, 6

Il partito Deak tenne oggi una conferenza.

Il ministro delle finanze vi fece l'esposizione finanziaria. Annunziò che domani avrebbe presentato il progetto per un imprestito di 54 milioni, di cui 14 sono destinati a coprire il disavanzo del 1872.

Bukarest, 6.

Il Governo ha presentato il progetto per la congiunzione delle ferrovie rumene alle austro-ungariche ed alle russe.

Berlino, 6.

La Camera dei Signori incominciò a discutere il progetto sulla riorganizzazione dei circoli.

Parecchi oratori parlarono in favore o contro il progetto.

Il ministero fece un appello al patriottismo della Camera, dopo di che la discussione generale fu chiusa.

Domani s'incomincierà la discussione degli articoli.

BORSA DI LONDRA — 6 dicembre.

	5	6
Consolidato inglese	91 3[4	91 5[8
Rendita italiana	66 5[8	66 1[2
Turco	53 3[4	53 5[8
Spagnuolo	29 1[2	29 3[8

BORSA DI BERLINO — 6 dicembre.

	5	6
Austriache	208 3[4	208 1[2
Lombarde	122 1[2	122 3[8
Mobiliare	207 1[2	207 3[4
Rendita italiana	65 3[8	65 1[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 6 dicembre.

	5	6
Prestito francese 5 0[0	85 85	85 72
Rendita id. 3 0[0	53 12	53 —
Id. id. 5 0[0	83 50	83 40
Id. italiana 5 0[0	68 15	68 10
Id. id. 15 corrente	— —	— —
Consolidato inglese	91 13[16	— —
Ferrovie Lombardo-Venete . . .	465 —	462 —
Banca di Francia	4580 —	4545 —
Ferrovie Romane.	140 —	138 —
Obbligazioni Romane	187 —	186 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 .	197 50	196 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali .	205 —	205 —
Cambio sull'Italia	10 —	10 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	482 —
Azioni id. id.	896 —	887 —
Londra, a vista	25 62 1[2	25 64
Aggio dell'oro per mille	8 —	9 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 6 dicembre.

	5	6
Mobiliare	337 25	339 —
Lombarde	199 —	199 50
Austriache	333 50	339 50
Banca Nazionale.	973 —	968 —
Napoleoni d'oro	8 68 1[2	8 69
Cambio su Londra	108 85	108 90
Rendita austriaca	70 30	70 40
Id. id. in carta . . .	66 10	66 14

BORSA DI FIRENZE — 7 dicembre.

	6	7
Rendita 5 0[0	75 57 1[2	75 55
Id. fine mese	— —	— —
Napoleoni d'oro	22 27	22 29
Londra 3 mesi	27 97	28 —
Francia, a vista	111 —	111 12
Prestito Nazionale.	78 50	78 50
Azioni Tabacchi	975 —	971 —
Id. fine mese	— —	— —
Obbligazioni Tabacchi.	— —	— —
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2850 —	2825 —
Ferrovie Meridionali.	482 —	481 —
Obbligazioni id.	— —	225 —
Buoni Meridionali	— —	556 —
Obbligazioni Ecclesiastiche . . .	— —	— —
Banca Toscana.	1935 —	1947 1[2
Credito Mobiliare	1314 —	1300 —

Fermi.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 5 dicembre 1872 (ore 16 44).

Mancano anche oggi notizie della Calabria inferiore e della Sicilia. Le pressioni sono aumentate da 8 a 11 mm. nel nord e nel centro della penisola, da 4 a 6 in molte stazioni nel sud. Il Mediterraneo è sempre agitatissimo e burrascoso a Capri e a Livorno ove soffia fortissimo libeccio. Dominano venti fra mezzogiorno e ponente. Forti in molti luoghi. Il cielo è piovoso a Napoli e nel suo golfo. È nuvoloso altrove tranne in Piemonte e in Liguria. Venti forti e burrasche di terra e di mare in varie stazioni. I nostri mari sono sempre minacciati da forti colpi di vento; è probabile che lo stato del cielo divenga un poco migliore.

Firenze, 6 dicembre 1872 (ore 16 25).

Continua la mancanza di notizie dalla Calabria inferiore e dalla Sicilia. Il Mediterraneo è sempre molto agitato, l'Adriatico è mosso. Continuano i venti d'ovest; per altro la loro intensità è assai diminuita, il cielo è generalmente nuvoloso e piovoso a Roma, sereno lungo le coste da Venezia ad Ancona ed a Civitavecchia: le pressioni sono aumentate da 4 ad 8 mm. in molte stazioni: ieri e stanotte forti colpi di vento di libeccio sul golfo di Napoli e presso Ancona; oggi dopo mezzogiorno libeccio forte a Portofino ligure; il tempo non è ancora ristabilito.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 6 dicembre 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 3	764 9	764 2	765 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	9 5	11 5	12 0	9 0	TERMOMETRO
Umidità relativa.	94	74	72	86	Massimo = 12 5 C. = 10 0 R.
Umidità assoluta	8 27	7 54	7 48	7 42	Minimo = 9 0 C. = 7 2 R.
Anemoscopio	O. SO. 10	E. 3	SO. 7	Calma	Pioggia in 24 ore = 1.mm 0.
Stato del cielo	0. piove	1. nuvolo	2. nuvolo	0. coperto	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 dicembre 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 luglio 72	—	75 37	75 32	75 60	75 55	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottob. 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli prezzi. . . .	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato.	»	—	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0. .	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0. .	»	537 50	514 —	513 —	—	—	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 92	73 85	74 20	74 10	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 —	73 95	—	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	73 —	72 95	73 30	73 25	— —	— —	—
Banca Naz. Italiana	1 luglio 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2860
Banca Romana	»	1000	2425	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale.	»	500	599 —	598 1[2	601 —	600 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica. .	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	625
Banca Austro-Italiana. . .	»	500	530 —	529 —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	975
Obbligazioni dette 6 0[0. .	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane. .	1 ottob. 65	500	— —	— —	160 —	158 —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	209
Strade Ferrate Merid. . . .	»	500	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro). .	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro.	1 aprile 67	537 50	— —	157 —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	695 —	692 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta . . .	»	500	— —	— —	— —	—	—	— —	—
Gas di Civitavecchia.	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	117 —	— —	—	—	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	524 —	523 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	— —	228 1[2	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi.	90	— —	— —
Bologna . . .	30	— —	— —	Marsiglia. .	90	109 90	109 85
Firenze.	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra.	90	28 05	28 03
Livorno. . . .	30	— —	—	Augusta . . .	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna.	90	— —	— —
Venezia. . . .	30	— —	— —	Trieste.	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr. . .		22 31	22 30
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0[0 75 40, 37, 35 cont.; 75 55, 57 fine corr.
Cert. sul Tesoro emissione 1860-1864, 73 85.
Prestito Rom., Blount 73 90, 73 95 c.
Detto Rothschild 73 cont.; 73 27 1[2, 73 25 fine corr.
Banca Generale 598 1[2, 599 cont.; 600, 600 25, 601, 601 50, 602 fine corr.
Banca Austr.-Ital. 529 cont.
Anglo-Rom. per l'illum. a gas 692 c.
Comp. Fond. Ital. 224 cont.

Il Deputato di Borsa: O. SARBONI. — *Il Sindaco:* A. PIERI.

BANCA POPOLARE OPERAJA

AVVISO.

A norma dell'articolo 161 e seguenti del Codice di commercio si pubblica l'estratto dell'atto costitutivo della Società Anonima per azioni col titolo **Banca Popolare Operaja** esibito alla cancelleria del tribunale di commercio di Roma il giorno 25 novembre del corrente anno 1872.

Questa Società, approvata con Regio decreto 1871, ha stabilito la sede centrale in Roma in seguito ad altro Regio decreto firmato il giorno 6 ottobre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre anno corrente.

La durata della Società è di anni trenta che scadono il giorno 9 gennaio 1901.

Il capitale è di lire 500,000, rappresentato da diecimila azioni al portatore di L. 50 cadauna, che costituiscono la prima serie. La Banca può emettere ancora altre serie di azioni in seguito a deliberazione dell'assemblea ed approvazione governativa.

La prima serie è già sottoscritta, e sulla medesima fu incassata la somma di L. 207,880.

Le operazioni della Società sono: Sconti — Anticipi — Pignorazioni — Depositi — Conti correnti — Rilasci di buoni di cassa, ecc.

L'amministrazione è riposta in un Consiglio di quindici membri che si denomina *Consiglio Centrale.*

Il Direttore Generale, che, solo, firmerà gli atti della Società, è il sig. Ignazio Cogliolo.

Roma, li 5 decembre 1872.

6172 — L'Amministrazione.

BANCA POPOLARE OPERAJA

AVVISO.

Il Consiglio d'Amministrazione della Banca Popolare Operaja convoca tutti gli azionisti in assemblea generale pel giorno 15 corrente, alle ore 11 antim., nel locale posto in via delle Muratte, n. 70, primo piano, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

1° Rattifica dei consiglieri nominati dal Consiglio in base dell'art. 49 dello statuto sociale;

2° Estrazione a sorte di n° 7 consiglieri, prescritta dall'art. 138 del Codice di commercio, e relative nomine;

3° Nomina di censori;

4° Aumento del capitale sociale;

5° Riforma dello statuto.

Non saranno ammessi a far parte dell'assemblea generale i signori azionisti che prima del giorno 14 corrente non avranno depositate nella cassa centrale (Piazza Sant'Andrea della Valle, n. 91, 1° piano) le azioni di cui sono possessori.

6173 — L'Amministrazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI SASSARI

Avviso d'asta

per l'appalto della provvista della carne vaccina necessaria pel mantenimento dei guardiani e dei detenuti nella casa di pena di Tempio.

Essendo andato deserto il primo incanto per l'appalto del lotto N. 2 di cui nel precedente avviso del 9 novembre ultimo scorso, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 del mese di dicembre p. v., nell'ufficio di prefettura di Sassari, si addiverrà alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico secondo incanto col metodo della candela vergine per l'appalto del lotto giusta ne risulta dal seguente

Quadro dimostrativo.

Lotto unico	GENERI	Quantità da provvedersi durante l'appalto	Prezzo d'asta per genere	Ammontare della fornitura per genere	Ammontare della fornitura per lotto
1	2	3	4	5	6
2	Carne di vitello . . . Kil.	»	»	»	18000 00
	Carne di vaccina . . . »	18000	1 00	18000 00	
	Carne di bue o manzo. »	»	»	»	

Si avverte che in questo secondo incanto il deliberamento avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente a termini dell'articolo 88 del regolamento infracitato.

Condizioni.

1° La durata dell'appalto è stabilita ad anni tre decorrendi dal 1° gennaio 1873 a tutto il 31 dicembre 1875 inclusivamente sulla base delle tavole A, C, D, inserte nel regolamento generale per le case di pena approvato con decreto Reale del 13 gennaio 1862, n. 413, e come ne risulta dal sovrastante quadro.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri 29 maggio 1863, limitatamente al lotto di cui nel quadro surriportato, ed i medesimi trovansi visibili presso questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

3° L'asta si terrà col metodo della candela vergine, coll'osservanza delle formalità prescritte dal titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi colle formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

4° Le offerte orali in ribasso al prezzo determinato nella colonna 6ª del quadro dovranno esser fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo del lotto, nè potranno in ogni caso essere inferiori a cent. 20 per ogni cento lire.

5° Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno:

1° Giustificare all'Autorità preposta all'incanto la loro idoneità e responsabilità.

2° Fare il deposito interinale in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, di una somma equivalente al 5 per 100 dell'importare del lotto suddetto. Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai non aggiudicatari, ed a quello cui sarà deliberato il detto lotto quando abbia prestato la cauzione definitiva e stipulato il relativo contratto.

6° L'appalto sarà deliberato al miglior offerente.

7° In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione stante l'urgenza è stabilito a giorni cinque scadenti nel giorno 21 dicembre venturo, alle ore 12 merid.

8° Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni precisi dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assuntesi verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma corrispondente al sesto del montare della sua impresa, o presentare un fideiussore solidario ed occorrendo un approbatore, notoriamente risponsabili e di gradimento della predetta Autorità. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, egli perderà l'interinale deposito, quale cederà *ipso iure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

9° Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario.

Sassari, 30 novembre 1872.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario Incaricato: S. AGNESE.

6163

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI FERRARA

Impresa per lavori di sistemazione del drizzagno superiore del Gallo a sinistra di Reno, per una lunghezza di metri 1676.

Avviso.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 23 decembre corrente si procederà in quest'uffizio all'appalto dell'impresa summenzionata in base al piano di esecuzione del dì 16 luglio 1872 compilato dall'uffizio tecnico governativo di questa provincia, ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici con dispaccio del dì 30 novembre ultimo scorso, N. 27721-18853, e visibile in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'uffizio.

AVVERTENZE.

L'impresa ascende alla somma di L. 42,690, e dovrà essere ultimata nel termine di giorni 80 da quello della consegna.

L'incanto avrà luogo ad estinzione di candela vergine, e si terrà colle formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale.

Le offerte saranno formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto nella proporzione che verrà determinata all'atto dell'incanto.

Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità colla produzione di un certificato di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio; e dovranno esibire altresì un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'Autorità del luogo ove essi hanno domicilio.

Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti stessi dovranno fare il deposito di L. 1500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

Il termine dei fatali per la diminuzione del ventesimo è di giorni quindici, e scadrà al mezzodì del giorno 7 gennaio prossimo venturo anno 1873.

Le spese tutte relative alla presente asta, di contratto, registro, copie, ecc., sono a carico del deliberatario.

Ferrara, 8 decembre 1872.

6178 — Per detto Uffizio — *Il Segretario:* A. CURTI.

COMUNE DI CORTONA

AVVISO D'ASTA per la vendita dei beni legati dal sig. Cristoforo Cecchetti con testamento del 15 settembre 1871 onde istituire in Cortona l'**Opera di Beneficenza della Famiglia Cecchetti.**

Nel giorno 18 gennaio 1873, alle ore 10 ant., nella sala delle Adunanze del Consiglio comunale di Cortona, alla presenza del sindaco e della Giunta comunale, nonchè del segretario comunale, il quale funziona da attuario, saranno posti in vendita, in separati lotti, per mezzo di pubblico incanto col sistema della candela vergine, e verranno aggiudicati all'ultimo migliore offerente i beni infradescritti.

Il capitolato d'oneri e le piante geometriche dei lotti sono visibili da oggi fino a quel giorno nella segreteria comunale in tutti i giorni ed ore d'uffizio.

Restano avvertiti coloro che vogliono domandare lo stacco di piccoli appezzamenti di terreni dai lotti principali, che hanno tempo fino a tutto il 18 dicembre 1872 a presentare le relative istanze al sindaco distese in carta da bollo da L. it. 0 60.

Cortona, li 29 novembre 1872.

Per il Sindaco: G. MANCINI.

Descrizione dei Beni.

N° progressivo dei lotti	DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale (Ett., Are, Cent.)	SUPERFICIE in misura catastale (Braccia q.)	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Un palco nel R. Teatro Signorelli in Cortona al N. 9 dell'ordine 2° . . .	»	»	L. 330 »	L. 85 »	L. 4 »	
2	Un vasto caseggiato per usi diversi denominato San Michelangiolo di Sopra, presso le mura urbane di Cortona, con annesso terreno ortivo pomato. .	» 62 47	18881	6075 08	607 51	61 »	L. 471 37
3	Altre due casette da pigionale denominate Salva d'Aglio o San Michelangiolo di Sotto, con annesso terreno ortivo, olivato, ed altro terreno lavorativo, olivato . . .	1 29 41	37992	4635 37	463 54	47 »	
4	Due appezzamenti di terra lavorativi nudi, uno in luogo detto la Chiassaia e l'altro Padule di Sopra. . . .	» 83 99	24664	2394 15	239 42	24 »	
5	Un podere detto il Riccio I, con casa colonica di recente costruzione, e tre vasti appezzamenti di terreni lavorativi, vitati, pioppati, ed inoltre un terreno lavorativo olivato, pomato, vitato, e due lavorativi olivati . . .	20 48 87	598730	31762 92	3176 29	318 »	3500 »
6	Altro podere detto il Riccio II o Bacialla, con casa colonica in mediocre stato e quattro vasti appezzamenti di terreno lavorativo, vitato, pioppato, e parte con gelsi ed olivi, ed un quinto appezzamento sodivo con querci da frutto . . .	23 38 54	686041	32009 22	3200 92	320 »	3500 »
7	Altro podere detto Riccio III o Fonte de'Bevi, con casa colonica di recente costruzione con quattro vasti appezzamenti di terreno lavorativo, vitato, pioppato, ed inoltre tre appezzamenti lavorativi olivati ed uno sodivo con querci da frutto. . . .	21 93 77	652912	39089 39	3908 94	391 »	4000 »
8	Altri tre poderi detti i Landrucci, con un vasto caseggiato colonico di recente costruzione e quattro vastissimi appezzamenti di terra lavorativi vitati pioppati, ed inoltre quattro appezzamenti lavorativi nudi, tre sodivi con querci da frutto e quattro lavorativi con olivi, ed altra casa annessa a questi ultimi detta di Cortoreggio Vecchio . . .	68 49 57	2012915	77635 40	8221 07	822 »	10600 »
	Più tre vasti appezzamenti di terra, nei monti di Terontola e Bacialla, parte nudi a pascolo e parte con stipa . . .	63 66 07	1867440	4575 29			
9	Altro podere detto La Doganella con casa colonica di recente costruzione, e undici appezzamenti di terra, che cinque lavorativi vitati, tre lavorativi nudi, uno lavorativo con gelsi, uno lavorativo olivato, e uno sodo con querci da frutto . . .	27 68 76	819159	82513 86	8251 39	825 »	3500 »
10	Altro podere detto di Malalbergo con casa colonica di recente costruzione e quattordici appezzamenti di terra, che cinque lavorativi con gelsi, due lavorativi nudi, sei lavorativi con viti, e uno lavorativo olivato querciato.	32 91 30	959524	35619 22	3561 92	356 »	4500 »
11	Altro poderetto detto la Vigna della Magione con casa colonica in mediocre stato, ed un solo appezzamento di terra lavorativo, vitato, pomato, olivato . . .	2 67 85	78642	4826 18	482 62	49 »	400 »
12	Altro poderetto detto di Terontola di Sopra, con casa colonica in mediocre stato, e tre appezzamenti di terra, che due lavorativi olivati e l'altro parte lavorativo vitato pioppato e parte sodivo con querci da frutto. .	4 58 26	131649	6411 68	641 17	65 »	
13	Tre appezzamenti di terra detti i Gaggi e Fosso dei Bertoni, che due sodi a pascolo con querci da frutto e uno con stipa e querci . . .	4 94 10	145078	1234 49	123 45	13 »	

Osservazioni. — Tutti i beni messi in vendita sono liberi da vincoli livellari e censuari, ad eccezione del lotto N. 13 gravato del canone di L. it. 2 39 pagabile all'ufficio del registro di Castiglion del Lago, il quale resta a carico dell'aggiudicatario.

6060

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 2 Novembre 1872. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario immobilizzato	Lit. 36,500,000 »	47,812,414 99
» disponibile	» 11,312,414 99	
Biglietti Banca Nazionale		Lit. 72,089,637 »
Portafoglio		» 71,750,887 88
Anticipazioni		» 20,911,282 11
Pegni di . . . oggetti preziosi	Lit. 10,004,967 »	11,371,670 »
metalli rozzi	» 150,835 »	
mercanzie	» 14,222 »	
pannine nuove ed usate	» 1,201,686 »	
Fondi pubblici		» 18,217,423 28
Immobili		» 4,785,504 72
Effetti all'incasso		» 470,589 60
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale		» 1,188,412 88
Prestiti diversi		» 7,084,355 62
Depositi di Titoli e valute metalliche		» 10,375,842 11
Spese		» 3,042,780 54
Diversi		» 6,927,938 55
		Lit. 276,028,829 27

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		Lit. 185,585,766 45
Mandati e delegazioni a pagarsi		» 250,631 68
Conti correnti semplici { disponibili	Lit. 4,763,287 06	22,630,569 44
{ non disponibili	» 194,941 37	
» ad interesse	» 8,559,518 10	
» per risparmi	» 9,112,722 91	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	» 581,865 57	736,282 48
» Consorzio Nazionale	» 5,099 13	
» Provincia di Napoli	» 149,317 78	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		» 20,160,000 »
Patrimonio { del Banco	Lit. 27,000,000 »	27,123,428 »
{ della Cassa di Risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva		» 3,217,964 84
Banco di Sicilia C/C		» 534,212 72
Depositanti di titoli e valute metalliche		» 10,375,842 11
Benefizi		» 4,911,866 20
Diversi		» 472,735 35
		Lit. 276,028,829 27

Visto — *Il Direttore Generale* G. COLONNA.
Per copia conforme — *Il Segretario Generale* G. MARINO.
Il Ragioniere Generale Reggente R. PUZZIELLO.

6027

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI FERRARA

Impresa per la costruzione di una diga in muramento a difesa in tempo di piena del paese di Pontelagoscuro.

Avviso.

Non potendo per circostanze sopravvenute aver luogo nel giorno 16 corrente dicembre l'incanto per l'appalto dell'impresa predetta, come stabilivasi con avviso del 30 novembre scorso, si porta a cognizione del pubblico che si procederà in quest'Uffizio all'incanto medesimo alle ore 11 antimeridiane del giorno 23 decembre andante in base al piano di esecuzione del dì 16 luglio 1872 compilato dall'uffizio tecnico governativo di questa provincia, ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici con dispaccio del dì 27 agosto prossimo passato, N. 19795-18224, e visibile in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'uffizio.

AVVERTENZE.

L'impresa ascende alla somma di L. 49,486, e dovrà essere ultimata nel termine di giorni 60 da quello della consegna.

L'incanto avrà luogo ad estinzione di candela vergine, e si terrà colle formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale.

Le offerte saranno formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto nella proporzione che verrà determinata all'atto dell'incanto.

Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità colla produzione di un certificato di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio; e dovranno esibire altresì un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'autorità del luogo ove essi hanno domicilio.

Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti stessi dovranno fare il deposito di L. 2000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

Il termine dei fatali per la diminuzione del ventesimo è di giorni quindici, e scadrà al mezzodì del giorno 7 gennaio prossimo venturo anno 1873.

Le spese tutte relative alla presente asta, di contratto, registro, copie, ecc., sono a carico del deliberatario.

Ferrara, 8 decembre 1872.

6177 — Per detto Uffizio — *Il Segretario:* A. CURTI.

MUNICIPIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

AVVISO D'ASTA.

Nella Casa comunale ed innanzi al Sindaco, o chi per esso, alle ore dieci antemeridiane del giorno diciannove del corrente dicembre avrà luogo la subasta a termini abbreviati di giorni cinque, mercè autorizzazione ricevutane con estinzione di candela vergine per lo affitto di tutti i dazi di consumo per anni tre, ossia dal primo gennaio mille ottocento settantatrè a tutto il trentuno dicembre mille ottocento settantacinque, per l'annuo e complessivo estaglio di lire trecentomila.

Chiunque vorrà concorrere all'asta dovrà uniformarsi alla legge sul dazio consumo, e relativo regolamento approvato con Regio decreto ventotto agosto mille ottocento settanta, numero mille ottocento quaranta, come pure dovrà strettamente uniformarsi a' regolamenti speciali e relativi capitolati, ed ognuno potrà prenderne visione nella segreteria del Municipio ogni giorno dalle ore otto antemeridiane alle ore due pomeridiane.

I concorrenti all'asta dovranno depositare per cauzione provvisoria il decimo del prezzo di estaglio, ritenendosi il Municipio per garentia del contratto quella sola di colui cui è rimasta aggiudicata la subasta.

Il termine utile per le offerte non inferiori al ventesimo di aumento è di giorni cinque, cioè a tutte le ore dodici meridiane del giorno ventiquattro del corrente dicembre.

Tutte le spese di asta, pubblicazione sui giornali e registro sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà anticipare almeno due terzi della spesa.

Dal Municipio li cinque dicembre mille ottocento settantadue.

Il Sindaco. — *Il Segretario comunale* MILONE DOMENICO.

6162

BANCA ITALIANA DI COSTRUZIONE

Avviso ai signori Azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione della Banca Italiana di Costruzione ha deliberato di chiamare il versamento del sesto decimo di lire venticinque per azione.

Tale versamento dovrà effettuarsi nei giorni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dicembre prossimo, dalle ore 10 ant. alle 2 pom. e sono incaricati di riceverlo i seguenti Stabilimenti di credito in Genova:

Cassa di Sconto;
Banco Commerciale Ligure.

I signori azionisti sono altresì prevenuti che a termini dell'art. 16 dello statuto sociale il ritardo al pagamento dei versamenti fa di pien diritto decorrere l'interesse dell'8 p. 100 all'anno a carico dell'azionista, dal giorno della scadenza, senza pregiudizio dei diritti attribuiti alla Banca Italiana di Costruzione dall'art. 153 del vigente Codice di commercio.

5984 — L'AMMINISTRAZIONE.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso d'asta definitiva.

A seguito di miglioria del ventesimo avutasi in tempo utile, ed in esecuzione del disposto dell'art. 99 del regolamento generale di contabilità, si avvisa il pubblico che nel giorno di giovedì 26 del corrente mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, si addiverrà nella solita sala degli incanti in questa prefettura, e dinanzi al signor prefetto, o di chi ne farà le veci, all'appalto definitivo dei

Lavori di rialzamento e sistemazione dell'argine destro del fiume Po, dal segnale di guardia N. 42 *al* 71, *meno la tratta fra le sezioni* 37 *e* 41, *misurando così il lavoro una lunghezza di metri* 6357, *per l'importo ridotto (della prima offerta e miglioria) a L.* 53261 60.

Perciò tutti coloro i quali vorranno attendere a detto appalto definitivo dovranno presentarsi in questa prefettura nell'ora e giorno sopraindicato per fare le loro offerte.

L'asta seguirà col metodo dell'estinzione della candela vergine.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, e visibili nelle ore d'ufficio nell'archivio di questa prefettura.

Gli aspiranti per essere ammessi alle licitazioni dovranno all'atto dell'asta presentare:

1° Certificati d'idoneità e moralità, cadauno di recente data.

2° Depositare in numerario o in biglietti della Banca Nazionale la somma di lire 2000.

I lavori dovranno essere compiuti col termine di giorni 120 lavorativi, a datare dalla consegna, e la pecuniaria sarà di L. 10 per ciascun giorno di ritardo.

Le offerte dovranno essere fatte in ragione decimale, e la cauzione definitiva è fissata in L. 5000.

Le spese degli avvisi per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, di registro, contrattuali, e quelle degli avvisi precedenti, saranno a carico dell'appaltatore.

Mantova, li 3 dicembre 1872.

6145 — *Il Segretario:* MAGNASCO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Posta Giuseppe ha dichiarato di essere stato derubato del proprio certificato d'inscrizione portante il N. 100334 della serie 2ª, per l'annuo assegno di L. 483 75, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, li 28 novembre 1872.

6169 — *L'Intendente di Finanza:* CARIGNANI.

1° MANDAMENTO DI ROMA.

Io sottoscritto usciere ad istanza di Giuseppe Faucsi, residente via del Monte della Farina, numero 48, rappresentato dal procuratore signor Enrico Tosi, ho citato Antonio Cecchini, d'incognito domicilio, a comparire il giorno di martedì 10 corrente decembre, alle ore dieci antimeridiane, innanzi il signor pretore del detto mandamento per essere solidalmente condannato insieme all'altro citato Pietro Ingegni al pagamento di lire 212 50, pigione a tutto il giorno nove novembre dovuta a forma del contratto registrato ecc., ed allo sfratto per morosità e condannati agli interessi con sentenza eseguibile provvisoriamente, colla condanna alle spese.

6161 — JACOPINI, usciere.

DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 16 novembre 1872 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno a tramutare in altri titoli della medesima rendita il certificato numero 37251, in data di Milano 29 gennaio 1865, consolidato 5 per cento della rendita annua di lire 65 intestato al nome di Biganzoli Vitaliano fu Carlo ed a rilasciarli ai fratelli Luigi, Giuseppe Carlo e Ferdinando Biganzoli in concorso di Beatrice Lunati vedova Biganzoli, quali coeredi di detto loro padre Vitaliano Biganzoli, residente in Milano.

6110 — AVV. GENOSA, proc.

AVVISO — 6168

Il cancelliere della R. pretura del mandamento di Guarcino fa noto, che per la morte avvenuta di Domenico Pitocco da Trivigliano, marito di Leonilda Belli, e padre dei minori Gaspare, Alessandro, Giuseppe e Mariano Pitocco, la prefata signora Leonilda vedova Pitocco nella di lei qualifica di madre e legittima amministratrice dei figli minori suddetti, ed a nome di questi, nel giorno [illegible] novembre corrente emetteva dichiarazione di accettazione dell'eredità del defunto Pitocco, col beneficio dell'inventario, come il tutto risulta dal relativo verbale redatto dall'infrascritto cancelliere.

Guarcino, 4 decembre 1872.

Il cancelliere
L. MANDRELLI.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli

(2ª pubblicazione)

Numero 1261. Sulla dimanda di Maria Rosa del Gobbo vedova del signor Francesco Ciappa, domiciliata Salita Miradois, n. 2,

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto quanto segue:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del P. M. ritiene nella richiedente Maria Rosa del Gobbo la qualità di unica erede testata del di lei defunto marito Francesco Ciappa fu Raffaele, e quindi ordina che la rendita di annue lire quattrocento venticinque contenuta nel certificato del ventidue marzo 1862 in testa ad esso Ciappa Francesco fu Raffaele, segnato al numero tremila duecento, sia tramutata in favore della sunnominata del Gobbo Maria Rosa fu Eugenio.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marino, e Giuseppe Pisani giudici, il dì cinque agosto 1872. — Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciata al procuratore signor Giovanni Trani il dì 29 agosto 1872.

Per estratto conforme.

Pel cancelliere del tribunale
6077 — GIUSEPPE CACCAVALE.

2ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) con decreto del dì 8 novembre corrente ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione in cartelle al portatore dei tre certificati nominativi del consolidato italiano tre per cento, l'uno segnato di numero 5511, in data 12 marzo 1863, per l'annua rendita di lire 204, intestato in nome del semplice Benefizio di Sant'Andrea Apostolo eretto nella chiesa di Sant'Andrea a Cameggiano; il secondo segnato di numero 14004, in data 29 settembre 1866, per l'annua rendita di lire 196, intestato a favore della Cappella di Sant'Andrea nella Chiesa delle Stabilite, ora in quella di Camaggiore; e l'ultimo rilasciato dalla Cassa depositi e prestiti nel 10 ottobre 1866, segnato di numero 5754, per l'annualità di lire 1 50 a favore della Cappella suddetta: ed a consegnare le cartelle medesime alla signora Matilde del fu Aldobrando Pesci come unica figlia ed erede della fu Teresa Nelli vedova Pesci, assistita dal di lei marito signor Federigo del signor Gustavo Buoninsegni.

5965 — Dott. ARISTODEMO CECCHI.

DELIBERAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Con deliberazione della Corte d'appello di Napoli, prima sezione, del 30 ottobre 1872 nel ritenersi Maria Giuseppa de Luca fu Giovanni vedova di Nicola Ferrajoli e Giuseppe Petroni di Domenico unici eredi di Candida Ferrajoli fu Nicola figlia e consorte rispettiva dei detti de Luca e Petroni, alla quale Candida Ferrajoli trovasi intestata sul Debito Pubblico italiano l'annua rendita di lire trecento venticinque giusta i due certificati, il primo di lire 240, numero 144366, e l'altro di lire 85, num. 148757, vincolati ad ipoteca come di lei dotali, trovasi ordinato alla Direzione del detto Debito Pubblico d'intestarsi la suddetta rendita di lire 325 per lire 110 alla sopradetta de Luca, e lire 215 all'anzidetto Petroni con tramutarsi in cartelle al portatore le rispettive rendite.

5899 — FRANCESCO PAOLO CASSANO.

INIBIZIONE DI CACCIA.

I fratelli Giuseppe ed Alfonso Castaldo in virtù dell'articolo 712 LL. CC. e di quella sulla caccia dichiarano in riserva la loro tenuta denominata Castelluccia, sita nel tenimento di Amone, provincia di Terra di Lavoro.

GIUSEPPE CASTALDO.
6089 — ALFONSO CASTALDO.

INFORMAZIONI

PER DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª pubblicazione)

Sul ricorso di Maritano Giuseppe residente in Valgioie, il tribunale civile di Susa ha con sentenza 31 ottobre p. p. ordinato che prima d'ogni cosa siano assunte informazioni per mezzo del signor pretore di Giaveno sulla verità delle circostanze esposte dal ricorrente per ottenere dichiarata l'assenza di suo fratello Maritano Felice fu Gio. Battista nato a Valgioie ed ivi già domiciliato.

Susa, 4 novembre 1872.

5602 — SAN PIETRO, proc.

SENTENZA.

(2ª pubblicazione)

Sull'instanza di Carlevatto Francesca il tribunale civile d'Ivrea ha dichiarato l'assenza del di lei marito Bocchiardo Antonio fu Giuseppe, già residente in Ozegna (Ivrea), con sentenza 23 luglio 1872, mandando questa notificarsi e pubblicarsi a senso di legge.

5563 — CAUS. G. GRIVA.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA